



DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE

d'iniziativa del senatore D'ALIA

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 30 GIUGNO 2009

Modifiche agli articoli 9 e 10 dello Statuto della Regione siciliana
in materia di elezione del Presidente della Regione e introduzione
dell'istituto della cosiddetta sfiducia costruttiva

ONOREVOLI SENATORI. – Lo Statuto speciale della Regione siciliana, approvato con regio decreto legislativo 15 maggio 1946, n. 455, convertito dalla legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 2, ha costituito, per lungo tempo, un modello istituzionale di riferimento nella costruzione di uno Stato autenticamente regionale, nonché una componente essenziale dell'identità politica della nostra Regione, in cui si sono riconosciute forze politiche di tradizioni e orientamenti culturali e politici assai differenti.

Il successo e la vitalità di un documento costituzionale si ritrova, per l'appunto, nella sua capacità di durare nel tempo, accompagnando, senza irrigidirla in un'artificiale camicia di forza, l'evoluzione politica, sociale ed economica. Lo Statuto siciliano ha saputo accompagnare fasi assai diverse della nostra storia e, nei passaggi cruciali, ha dimostrato di offrire risorse istituzionali e simboliche di grande spessore e utilità nell'affrontare le grandi trasformazioni del «secolo breve», con le sue radicali contrapposizioni ideologiche, e le sfide lanciate nel nuovo secolo, che vengono comunemente sintetizzate con le seguenti espressioni: «globalizzazione», «crisi dello Stato nazione», «società del rischio», «integrazione europea», «multiculturalismo».

Proprio il convincimento dell'attualità delle ragioni ispiratrici dello Statuto del 1946, unitamente al rilievo che lo Statuto autonomistico ha avuto nella costruzione dell'identità politica della nostra Regione, ha indotto a conservare l'impianto dello Statuto del 1946 aggiornandolo ed integrandolo attraverso specifici emendamenti. D'altra parte, come dimostra ampiamente la storia della Costituzione americana che ha superato i due secoli di vita, i documenti costituzio-

nali di successo sono quelli che restano vigenti nel mutare dei tempi subendo delle modifiche attraverso la tecnica degli emendamenti. Si è così voluto confermare la perdurante vitalità ed attualità dell'anima e della struttura dello Statuto siciliano del 1946, adeguandolo ai tempi mutati.

Le singole regioni hanno la possibilità di scegliere, per l'elezione del Presidente della regione, tra l'elezione da parte del Consiglio regionale e quella diretta (introdotta dalla riforma operata dalla legge costituzionale 31 gennaio 2001, n. 2). Tale possibilità di scelta va ricondotta alla previsione dell'articolo 123 della Costituzione, secondo il quale lo Statuto regionale determina la forma di Governo della regione. In effetti, l'elezione diretta tende ad avvicinare la figura del Presidente regionale a quella del Presidente di una Repubblica presidenziale; viceversa, l'elezione da parte del Consiglio regionale tende ad avvicinarlo al primo Ministro di un Governo parlamentare e, quindi, alla forma di Governo vigente nel nostro Paese.

Il presente disegno di legge intende apportare alcune modifiche alla citata riforma del 2001, restituendo all'Assemblea il potere di eleggere il capo dell'Esecutivo regionale e introducendo l'istituto della cosiddetta mozione di sfiducia costruttiva, ossia l'elezione di un nuovo Presidente da parte della maggioranza assoluta dei deputati regionali.

Prevedere la sfiducia costruttiva e non prevedere l'elezione del Presidente della regione da parte del Consiglio regionale significherebbe non rispettare i principi costituzionali. Infatti, il Presidente eletto direttamente dai cittadini non può in alcun caso essere sostituito da un Presidente, che non sia a sua volta eletto direttamente dai citta-

dini stessi. Pertanto, la cessazione del Presidente dal suo mandato, a qualunque causa sia imputabile, determina contestualmente lo scioglimento anticipato del Consiglio regionale.

Per tale ragione si rende necessario prevedere unitamente all'introduzione dell'istituto della cosiddetta sfiducia costruttiva l'elezione del capo dell'Esecutivo regionale da parte dell'Assemblea.

DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE

Art. 1.

1. L'articolo 9 dello Statuto della Regione siciliana, approvato con regio decreto legislativo 15 maggio 1946, n. 455, convertito dalla legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 2, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

«Art. 9. - 1. Il Presidente della Regione è eletto dall'Assemblea regionale tra i suoi membri, a maggioranza assoluta dei suoi componenti, entro dieci giorni dall'insediamento.

2. Il Presidente della Regione nomina e revoca gli assessori, tra cui un vicepresidente che lo sostituisce in caso di assenza o di impedimento. Gli assessori sono preposti dal Presidente della Regione ai singoli rami dell'Amministrazione».

Art. 2.

1. All'articolo 10 dello Statuto della Regione siciliana, approvato con regio decreto legislativo 15 maggio 1946, n. 455, convertito dalla legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 2, e successive modificazioni, dopo il secondo comma è aggiunto, in fine, il seguente:

«L'Assemblea regionale può approvare una mozione di sfiducia che comporta la decadenza dalla carica del Presidente della Regione e degli assessori nonché l'elezione di un nuovo Presidente, indicato nella medesima mozione, scelto tra gli appartenenti all'Assemblea. La mozione, che può essere ap-

provata una sola volta nel corso della legislatura, deve essere sottoscritta da un quinto dei deputati regionali, non può essere messa in votazione prima di tre giorni dalla sua presentazione e deve essere approvata a maggioranza assoluta dei deputati. In caso di dimissioni, morte o impedimento permanente del Presidente della Regione, l'Assemblea regionale procede entro dieci giorni alla elezione di un nuovo Presidente con le modalità previste dal comma 1 dell'articolo 9».

